



22/09/2023

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

Requisiti per l'ammissibilità dei progetti al sostegno della BEI:

- Sono economicamente, ambientalmente, tecnicamente e finanziariamente validi.
- Se il progetto fa parte di un progetto di investimento più ampio con un costo del progetto totale superiore a 25 milioni di EU, deve essere autosufficiente e tecnicamente ed economicamente valido (cioè indipendente dalla realizzazione delle altre parti del progetto di investimento).
- I progetti non devono essere collegati a settori esclusi o ad attività escluse (compresi il gioco d'azzardo e il tabacco). Inoltre, i progetti non devono essere collegati alle seguenti attività:

a) Acquisto (o costruzione o ristrutturazione) di beni immobili a scopo di vendita o locazione a terzi, ad eccezione della costruzione di alloggi sociali, complessi commerciali e/o uffici da affittare a terzi, che possono essere eccezionalmente ammissibili e devono essere preventivamente approvati dalla BEI caso per caso,

(b) fornitura di credito al consumo,

(c) transazioni puramente finanziarie che comportano spese che non comportano investimenti aggiuntivi o attività operative da parte dell'impresa (ad esempio, negoziazione di titoli quotati e di altri prodotti finanziari, rifinanziamento di prestiti dell'impresa), compresi i cambiamenti di proprietà (ad esempio, fusioni e acquisizioni),

Eccezione: il trasferimento di un'azienda a causa di un cambio generazionale (es. pensionamento del precedente proprietario) o di un buy-out di dipendenti può essere ammissibile alle seguenti condizioni:

(i) garantisce la continuità dell'attività economica dell'impresa interessata.

(ii) Sia l'acquirente che l'impresa da trasferire sono beneficiari finali ammissibili.

(iii) Il fabbisogno finanziario complessivo per l'acquisizione non supera i cinque milioni di euro (esclusi i fondi propri).

(d) Attività con una dimensione politica o religiosa,

(e) Progetti nel settore sanitario che coinvolgono unità di "sicurezza", unità psichiatriche chiuse e/o strutture correzionali,

(f) Progetti nel settore sanitario che vanno contro i valori e i principi comuni della politica sanitaria dell'UE (basati sulla scienza, soluzioni sostenibili per la società e parità di accesso),

(g) nuove caldaie a gas, indipendentemente dalla loro capacità; sostituzione di grandi caldaie a gas con una capacità superiore a 20 MWth,

(h) carbone - estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio,

(i) petrolio - esplorazione e produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio,

(j) gas naturale - esplorazione e produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio,

(k) produzione di energia elettrica al di sopra dello standard di emissione (ossia 250 grammi di CO₂ equivalente per chilowattora di energia elettrica), applicabile alle centrali a combustibili fossili e alle centrali di cogenerazione, alle centrali geotermiche e idroelettriche con grandi bacini,

(l) produzione/fornitura di calore e produzione combinata di calore, energia e raffreddamento (CHP, cogenerazione), **eccetto:**

(i) Produzione di calore con combustibili rinnovabili o cogenerazione autorizzata. La "cogenerazione consentita" è definita come segue: (1) basata sul 100% di energia rinnovabile,



calore di scarto o una combinazione di questi elementi, OPPURE (2) se basata su < 100% di energia rinnovabile e il resto alimentato a gas (tutti gli altri combustibili fossili non sono consentiti): Efficienza complessiva > 85%, dove l'efficienza è definita come (produzione di calore + produzione di elettricità) / consumo di gas > 85%.

(ii) Sostituzione di caldaie esistenti di piccole e medie dimensioni alimentate a gas naturale con una capacità fino a 20 MWth se soddisfano i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero caldaie UE di classe di efficienza energetica A (per < 400 kWth) o caldaie con un'efficienza > 90%.

(iii) La ristrutturazione o l'estensione delle reti di teleriscaldamento esistenti è ammissibile, a condizione che non vi sia un aumento delle emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici su base annua.

(iv) le nuove reti di teleriscaldamento o l'estensione sostanziale di reti di teleriscaldamento esistenti sono ammissibili se la rete utilizza almeno il 50 % di energia da fonti rinnovabili o il 50 % di calore di scarto o il 75 % di calore da cogenerazione o il 50 % di una combinazione di tale energia e calore.

(m) la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione completa di edifici esistenti (oltre il 25 % della superficie o oltre il 25 % del valore dell'edificio, escluso il terreno) non conformi agli standard energetici nazionali definiti nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD, (UE) 2018/844).

Per i progetti di elettricità/calore da biomassa, devono essere soddisfatti i seguenti criteri di sostenibilità della biomassa:

(i) La materia prima deve essere biomassa non contaminata proveniente dall'Unione europea; se proviene da paesi terzi, la sua sostenibilità deve essere certificata e non può essere frutto di colture alimentari o foraggere.

(ii) La biomassa forestale deve essere certificata secondo gli standard internazionali di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste.

(iii) Non è consentito l'uso di prodotti o materie prime a base di olio di palma provenienti da foreste tropicali/aree protette. Le aree protette comprendono i siti Natura 2000 ai sensi della legislazione dell'UE, le aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, la rete EMERALD di aree protette sancita dalla Convenzione di Berna o dalle Convenzioni di Bonn e le aree designate o proposte per la designazione come aree protette dai governi nazionali.

A titolo di chiarimento, le condizioni di cui sopra per la produzione di elettricità/riscaldamento/raffreddamento si applicano anche a anche ai locali agricoli e industriali (ad esempio, impianti di produzione di fiori).

Veicoli

Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, si applicano le seguenti condizioni:

(i) Il veicolo è utilizzato prevalentemente per scopi professionali.

(ii) le emissioni delle nuove autovetture e dei nuovi veicoli commerciali leggeri non superano le soglie di 115 g CO₂/km e 175 g CO₂/km rispettivamente. Il Contraente conserverà i certificati di emissione di CO₂ per ciascun veicolo fino a cinque anni dalla scadenza della Garanzia BEI.

Difesa

Le attività ammissibili dei beneficiari finali del settore della difesa sono limitate all'acquisto, alla produzione e/o allo sviluppo di prodotti "a duplice uso". I prodotti a duplice uso sono prodotti (compresi software e tecnologie) che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari. Sono inclusi tutti i beni che possono essere utilizzati per scopi non esplosivi. La BEI si basa sull'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (modificato dal Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento



europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Queste condizioni si applicano anche ai progetti nei settori della costruzione di veicoli spaziali e del trasporto spaziale.

Sicurezza e ordine pubblico

Sono ammissibili solo i progetti nel settore della sicurezza e dell'ordine pubblico che non contribuiscono alla violazione dei diritti umani o alla restrizione delle libertà individuali. Sono completamente esclusi i prestiti per centri di detenzione, strutture di detenzione, strutture correzionali o stazioni di polizia con strutture di custodia. I finanziamenti nel settore dei servizi di polizia e della guardia di frontiera e costiera sono ammissibili solo se il progetto riguarda infrastrutture e attrezzature che non possono contribuire direttamente a ferire fisicamente le persone o alla restrizione delle libertà individuali. Queste condizioni si applicano anche ai progetti che prevedono l'acquisto di aerei per la difesa civile.

I PROGETTI ESCLUSI

I progetti non devono avere un legame con i settori esclusi o con le attività escluse (compresi il gioco d'azzardo e il tabacco). Inoltre, i progetti non devono essere collegati alle seguenti attività:

(a) acquisto (o costruzione o ristrutturazione) di beni immobili a scopo di vendita o locazione a terzi, fatta eccezione per la costruzione di alloggi sociali, complessi commerciali e/o uffici da affittare a terzi, che possono essere eccezionalmente ammissibili e devono essere preventivamente approvati dalla BEI caso per caso.

(b) fornitura di credito al consumo

(c) transazioni puramente finanziarie che comportano spese che non si traducano in investimenti aggiuntivi o attività operative da parte dell'impresa (ad esempio, negoziazione di titoli quotati e di altri prodotti finanziari, rifinanziamento di prestiti dell'impresa), compresi i cambiamenti di proprietà (ad esempio, fusioni e acquisizioni)

Eccezione: il trasferimento di un'azienda a causa di un cambio generazionale (es. pensionamento del precedente proprietario) o di un buy-out di dipendenti può essere ammissibile alle seguenti condizioni:

(i) garantisce la continuità dell'attività economica dell'impresa interessata.

(ii) Sia l'acquirente che l'impresa da trasferire sono beneficiari finali ammissibili.

(iii) il fabbisogno finanziario complessivo per l'acquisizione non supera i cinque milioni di euro (esclusi fondi propri).

COSTI NON AMMISSIBILI

Le seguenti categorie di costi dei beneficiari finali non sono ammissibili all'assegnazione - indipendentemente dall'ammissibilità del beneficiario finale

a) acquisizione di terreni, a meno che non sia assolutamente necessaria per l'investimento e fino al 10% del costo totale del progetto; l'acquisizione di terreni agricoli è sempre esclusa.

b) Acquisizione di avviamento, licenze o diritti per l'estrazione di risorse minerarie e diritti di produzione nel settore agricolo.

c) Imposte come l'imposta sul valore aggiunto tariffe.